

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO  
DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE  
ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DI DATA 28 AGOSTO 2017**

Trento, 6 febbraio 2023

tra

- **l'Associazione Artigiani Trentino**, rappresentata dal suo Presidente Marco Segatta e con l'intervento del Delegato Aldo Montibeller, assistiti dall'Area Contrattazione e Politiche del Lavoro dott.ssa Deborah Battisti

e, in ordine alfabetico,

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale dott. Matteo Salvetti, assistito dal signor Adnand Jovani della Segreteria Regionale;
- la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Signor Fabrizio Bignotti, assistito dal Segretario Generale aggiunto Nedzmi Mati.
- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale Signor Marco Benati

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.P.L. 28 agosto 2017 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini:

- ✓ Salvo le diverse ricorrenze espressamente indicate, il CCPL 28 agosto 2017 viene rinnovato per il periodo 28.08.2017 – 30.09.2024;
- ✓ Il presente accordo introduce delle modifiche a singoli articoli del CCPL, di seguito riportati, mentre il resto del testo contrattuale resta invariato;

**PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI**

- Il premio di presenza e professionalità operai di cui all'art. 14 del CCPL 28 agosto 2017 è aumentato dell'importo di 0,17€ per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione lavorativa;
- Il premio sarà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro superiore alle 4 ore, salvo i casi di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore (ad esempio per cause atmosferiche, etc.), per i quali il premio verrà comunque rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa;
- Il premio di presenza e professionalità operai, negli importi ed alle condizioni come sopra ridefiniti, sarà erogato a decorrere dal periodo di paga di sottoscrizione del presente accordo.

A series of seven handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in complexity, including some that appear to be initials or monograms.

## UNA TANTUM

- Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo lordo forfettario "Una Tantum" del valore di 200€;
- L'importo "Una Tantum" di cui sopra verrà erogato con la retribuzione del periodo di paga relativo al mese di sottoscrizione del presente accordo;
- L'"Una Tantum" è ridotta proporzionalmente per i contratti di lavoro a part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto;
- L'importo di "Una Tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
- L'"Una Tantum" è esclusa dalla base di calcolo del T.f.r..

## TESSERA DI RICONOSCIMENTO ART. 18 D.LGS. 81/2008

Le Parti sociali firmatarie del presente Accordo si impegnano a incontrarsi ad inizio 2023 per definire la regolamentazione inerente all'emissione, da parte della Cassa edile di Trento, della tessera di riconoscimento del lavoratore, prevista dall'art. 18, lett. u), del D. Lgs. 81/2008. Fermo restando il diritto del lavoratore a ricevere copia degli attestati di formazione cui ha partecipato, tale tessera sarà parte di un sistema di registrazione, gestito dalla Cassa edile di Trento e dal Centrofor, della formazione professionale di tutte le maestranze. Una volta definita dalle Parti sociali l'entrata in vigore a pieno regime, la tessera di cui al presente articolo sarà adottata obbligatoriamente come tesserino di identificazione ex art. 18 D. Lgs 81/2008 per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri edili del Trentino.

## CARENZA MALATTIA



Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni, il datore di lavoro eroga all'operaio ed all'apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero per i primi tre giorni di malattia (carenza malattia) coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 27, comma 6 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Il trattamento economico di cui sopra spetta, al lavoratore, limitatamente ai primi n. 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni per anno solare. Dal 3° evento morboso nell'anno solare il datore di lavoro non dovrà più erogare al lavoratore alcun trattamento economico o indennità sostitutiva.

La disciplina di cui al punto precedente modifica e sostituisce quanto previsto dall'art. 11 del CCPL edilizia 28 agosto 2017, lettera A) punti 1. e 2., con decorrenza dal 1° febbraio 2023 per gli eventi di malattia che hanno inizio da detta data o successivamente.

### Dichiarazione a verbale

Il conteggio degli eventi malattia, di durata fino a 12 giorni, relativamente all'anno 2023, avviene a decorrere dal mese di decorrenza sopra stabilito e fino al 31 dicembre 2023.



## CONTRIBUTO A FAVORE DI CENTROFOR

In considerazione di quanto previsto dall'Allegato 1 "Protocollo Formazione e Sicurezza sul Lavoro" all'Accordo di rinnovo del CCNL edilizia stipulato in data 4 maggio 2022, il primo comma del paragrafo "Contributo contrattuale a favore di Centrofor" di cui all'Art. 4 del CCPL 28 agosto 2017, è sostituito, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, così come di seguito riportato:

*"A favore di Centrofor è stabilito un contributo a carico del datore di lavoro fissato nella misura dell'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro, da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 25".*

## ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

Le Parti sociali si impegnano ad incontrarsi ad inizio 2023 al fine di verificare un eventuale aggiornamento dei parametri di calcolo e verifica.

## INDENNITA' AVANZAMENTO LAVORI IN GALLERIA

Oltre a quanto previsto dall'art. 21 del CCPL 28.08.2017 per le gallerie di lunghezza pari e superiore ai 3 km, con fronte di avanzamento distante oltre 1 km dall'imbocco, sono determinate le seguenti indennità:

da oltre 1 km e fino a 3 km: 12%

da oltre 3 km e fino a 4 km: 20%

da oltre 4 km: 24%

**Associazione Artigiani Trentino**

Il Presidente  
**Marco Segatta**

Il Delegato alla contrattazione edile  
**Aldo Montibeller**

**Fe.N.E.A.L. U.I.L.**

Il Segretario generale  
**Matteo Salvetti**

Segreteria Regionale  
**Adnan Jovani**

**F.I.L.C.A. C.I.S.L.**

Il Segretario generale  
**Fabrizio Bignotti**

Segreteria regionale  
**Nedzmi Mati**

**F.I.L.L.E.A. CGIL**

Il Segretario generale  
**Marco Benati**